SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 146

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 giugno 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 26 maggio 2000, n. **171.**

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 19 dello statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.), adottato dalla Conferenza nella sua ottantacinquesima sessione a Ginevra il 19 giugno 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ritificare l'emendamento all'articolo 19 dello statuto dell'Organizzazione internazionale del lavoro (O.I.L.), adottato dalla Conferenza nella sua ottantacinquesima sessione a Ginevra il 19 giugno 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'atto internazionale di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dell'atto stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Instrument

INSTRUMENT POUR L'AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1997, en sa quatre-vingt-cinquième session,

Après avoir décidé d'adopter une proposition d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, question qui fait l'objet du septième point à l'ordre du jour de la session,

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, l'instrument ci-après pour l'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 1997:

Article 1

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent instrument d'amendement, l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail sera amendé par l'insertion, après l'actuel paragraphe 8, d'un nouveau paragraphe rédigé comme suit:

«9. Sur la proposition du Conseil d'administration, la Conférence peut, à la majorité des deux tiers des voix des délégués présents, abroger toute convention adoptée conformément aux dispositions du présent article s'il apparaît qu'elle a perdu son objet ou qu'elle n'apporte plus de contribution utile à l'accomplissement des objectifs de l'Organisation.»

Article 2

Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement seront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformément aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail.

Article 3

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent instrument d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail qui en informera les Membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les conditions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail ainsi que le Secrétaire général des Nations Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de l'instrument dûment adopté par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa quatre-vingt-cinquième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le 19 juin 1997.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingtième jour de juin 1997:

The President of the Conference,
La Présidente de la Conférence,
OLGA KELTOSOVÁ

The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur général du Bureau international du Travail,
MICHEL HANSENNE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

STRUMENTO DI EMENDAMENTO ALLO STATUTO DELLA ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dall'Organo Direttivo dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e dopo essersi riunita per l'ottantacinquesima Sessione il 3 giugno 1997, e

Avendo deciso di adottare un emendamento allo Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, questione che figura al punto sette dell'ordine del giorno della Sessione;

Adotta, oggi, diciannove giugno mille novecento novantasette, il seguente strumento di emendamento allo Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che potrà essere citato come Strumento di Emendamento del 1997 allo Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro:

Articolo 1

A partire dalla data di entrata in vigore del presente Strumento di Emendamento, l'articolo 19 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sarà emendato con l'inserimento del seguente, nuovo paragrafo, dopo il paragrafo 8:

"9. Su proposta dell'Organo Direttivo, la Conferenza può, a maggioranza di due terzi dei voti espressi dai delegati presenti, abrogare qualunque Convenzione adottata in conformità con le disposizioni del presente articolo, qualora risulti che la Convenzione abbia perduto le sue finalità o che non contribuisca più utilmente al perseguimento degli obiettivi dell'Organizzazione."

Articolo 2

Due copie del presente Strumento di Emendamento saranno autenticate con le firme del Presidente della Conferenza e del Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro. Una di tali copie sarà depositata negli archivi dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e l'altra sarà comunicata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, che la

registrerà, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il Direttore Generale inoltrerà una copia autenticata dello Strumento a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

Articolo 3

1. Le ratifiche o accettazioni del presente Strumento di Emendamento saranno comunicate al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, che ne comunicherà l'avvenuta ricezione ai membri dell'Organizzazione.
2. Il presente Strumento di Emendamento entrerà in vigore in conformità con le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro.
3. Al momento dell'entrata in vigore del presente Strumento, il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ne darà notifica a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Quanto precede è il testo autenticato dello strumento debitamente adottato dalla Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro nel corso della sua Ottantacinquesima Sessione, svoltasi a Ginevra e dichiarata chiusa il 19 giugno 1997.

IN FEDE DI CHE abbiamo apposto le nostre firme in data di oggi, venti giugno 1997.

Il Presidente della Conferenza

OLGA KELTOSOVA

Il Direttore Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro

MICHEL HANSENNE

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4070):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 2 giugno 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 giugno 1999 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 settembre 1999 e il 5 ottobre 1999.

Relazione scritta annunciata il 9 dicembre 1999 (atto n. 4070/*A*), relatore sen. MIGONE.

Esaminato in aula ed approvato il 18 gennaio 2000.

Camera dei deputati (atto n. 6687):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente il 25 gennaio 2000 con pareri delle commissioni I e XI.

Esaminato dalla III commissione il 16 e 28 marzo 2000.

Esaminato in aula il 31 marzo 2000 ed approvato il 10 maggio 2000.

00G0221

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2000.

Proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni conseguenti ad eventi calamitosi nonché per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed idriche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 11 settembre 1998, 22 gennaio 1999, 12 novembre 1999, 16 dicembre 1999, 18 dicembre 1999, 29 dicembre 1999, è stato dichiarato fino al 30 giugno 2000 lo stato di emergenza: nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpite dall'evento sismico iniziato il 9 novembre 1998; nel territorio della provincia di Avellino colpita dagli eventi alluvionali dei giorni 15 e 16 dicembre 1999; nel territorio delle province di Pesaro ed Urbino per gli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 ed 8 ottobre 1996; nel territorio della regione Campania per gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di gennaio 1997 e nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta per gli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998; nel territorio dei comuni di Favignana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari ed Ustica per l'emergenza collegata al rifornimento idrico-potabile; nel territorio della regione Sardegna per l'emergenza connessa al sistema delle risorse idriche; nel bacino del fiume Sarno per gli interventi diretti ad eliminare la situazione di inquinamento e conseguente depurazione delle acque; nel territorio delle regioni Puglia, Calabria, Sicilia nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tuteta delle acque suerficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione; nel territorio di alcuni comuni delle province di Salerno, Caserta, Benevento, Rieti, Roma, Perugia, Terni, Macerata, L'Aquila, Ascoli Piceno colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999; nel comune di Crotone per gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 1996; nel territorio dei comuni di Petacciano e Ripamolisani per effetto dei dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996; nella città di Foggia, in conseguenza del crollo di un edificio verificatosi in data 11 novembre 1999. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 18 giugno 1999, 31 luglio 1999, è stato, inoltre, dichiarato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza: nel territori della regione Lombardia per gli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997; e in alcune zone del territorio della regione Abruzzo interessate, nel mese di luglio 1998 da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti movimenti franosi;

Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state deliberate per fronteggiare situazioni di crisi derivanti da calamità naturali o altri eventi che per intensità ed estensione hanno necessariamente richiesto l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Viste le richieste avanzate dagli organi preposti alla gestione straordinaria che evidenziano la necessità di definire gli interventi già avviati al fine di favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Vista la nota n. 9600/RIBO/M/DI/UDR in data 9 giugno 2000 con la quale il Ministro dell'ambiente propone la proroga delle emergenze di natura ambientale;

Ritenuto che sia, pertanto, necessario proseguire ed intensificare gli interventi straordinari ricorrendo nei casi di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 giugno 2000 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2000

Il Presidente: AMATO

00A8282

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 maggio 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Luino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituto dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituto dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Luino ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio nei giorni 19, 20 e 22 maggio 2000, dovuto al disbrigo delle operazioni di trasloco e attrezzaggio dell'attivando ufficio delle entrate di Luino;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Luino nei giorni 19, 20 e 22 maggio 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 2000

Il direttore regionale: ORSI

00A8284

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 giugno 2000.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 16 marzo 2000 e scadenza 15 marzo 2002, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito , fra l'altro, che con decreti del Ministro

del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei prestiti da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 giugno 2000, ammonta, al netto dei rimborsi pubblici già effettuati, a lire 48.267 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettare;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 11 aprile e 10 maggio 2000, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24»), con decorrenza 16 marzo 2000 e scadenza 15 marzo 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 maggio 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 16 marzo 2000 e scadenza 15 marzo 2002 fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 13 del giorno 12 giugno 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale del 10 marzo 2000.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 giugno 2000.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2000, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 15 giugno 2000: la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2002, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 2000

Il Ministro: VISCO

00A8285

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 19 maggio 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Filati Ambra» a r.l., in Cerrione.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BIELLA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996 in materia di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 16 marzo 2000;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Filati Ambra» a r.l., con sede in Cerrione, costituita per rogito Bilotti Paolo in data 3 dicembre 1982, repertorio n. 33156, registro imprese n. 8984, C.C.I.A.A. di Biella.

Biella, 19 maggio 2000

Il direttore: CORRENTE

00A8289

DECRETO 6 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Alta valle Impero e del Maro» a r.l., in Borgomaro.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 23 febbraio 2000 eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro, nei confronti della società cooperativa «Alta valle Impero e del Maro» a r.l. con sede in Borgomaro (Imperia), via Guglieri, 22, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 12 aprile 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Alta valle Impero e del Maro» a r.l., con sede in Borgomaro (Imperia), costituita per rogito notaio dott. Nicolò Temesio, in data 22 luglio 1988, repertorio n. 51907, registro imprese n. 3364, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 6 giugno 2000

p. *Il direttore:* PIRRI

00A8287

DECRETO 6 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Armea» a r.l., in Sanremo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dagli accertamenti ispettivi in data 6 marzo 2000 eseguiti da questa direzione provinciale del lavoro, nei confronti della società cooperativa «Armea» a r.l., con sede in Sanremo (Imperia), via Garibaldi, 117, emerge che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile per lo scioglimento d'autorità;

Tenuto conto che non vi sono pendenze attive o passive da definire e che pertanto non è necessaria la procedura di liquidazione;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Sentito il comitato centrale per le cooperative che ha espresso parere favorevole in data 12 aprile 2000;

Decreta:

La società cooperativa «Armea» a r.l., con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito notaio dott. Massimo Vinciguerra, in data 9 novembre 1982, repertorio n. 6546, registro imprese n. 3681, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo a nomina di liquidatore.

Imperia, 6 giugno 2000

p. *Il direttore:* PIRRI

00A8288

DECRETO 13 giugno 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «U.F.O.» a r.l., in Teramo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TERAMO

Visto l'art. 2544, comma 1, parte seconda del codice civile, così come integrato dall'art. 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, il bilancio relativo agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro la procedura di scioglimento d'ufficio delle società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544, comma 1, parte seconda, del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa sottoindicata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «U.F.O.» a r.l., con sede in Teramo, costituita a rogito notaio Mario Quartapelle, in data 5 gennaio 1979, registro sociale n. 2505, tribunale di Teramo, B.U.S.C. prov. n. 513.

Teramo, 13 giugno 2000

Il direttore reggente: DI GIAMMATTEO

00A8290

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 giugno 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di insegnante nella scuola materna.

IL CAPO
DEL SERVIZIO PER LA SCUOLA MATERNA

Visto il decreto legislativo n. 319 del 2 maggio 1994 che attua la direttiva 92/51/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni e che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale dell'8 marzo 1999 con il quale sono stati riconosciuti alla sig.ra Eftharsia Doxopoulou i titoli professionali conseguiti in Grecia ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente, subordinatamente al superamento delle prove attitudinali;

Visti gli atti relativi al superamento delle predette prove attitudinali, trasmesse dal provveditore agli studi di Roma, sostenute dall'interessata il 28 aprile 2000;

Decreta:

Il titolo «Diploma di maestra d'asilo» conseguito in Grecia presso la scuola di Ecali (Atene) dalla sig.ra Eftharsia Doxopoulou nata ad Atene (Grecia) il 15 ottobre 1955, è inerente alla formazione professionale di insegnante, e costituisce, per l'interessata titolo di abilitazione all'esercizio, in Italia, della professione di insegnante nella scuola materna.

Roma, 6 giugno 2000

Il capo del servizio: GIOMBOLINI

00A8293

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 30 maggio 2000.

Approvazione del modello del registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica degli infortuni a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA NAVIGAZIONE
MARITTIMA ED INTERNA

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali»;

Visti in particolare l'art. 6, comma 5, lettera *m)*, che dispone l'obbligo di tenere a bordo delle singole unità navali il «Registro degli infortuni» nel quale sono annotati gli infortuni occorsi ai lavoratori marittimi e l'art. 35, comma 3, lettera *c)*, che dispone la sanzione per la violazione del predetto obbligo;

Visti altresì gli articoli 25, comma 2, e 26, comma 2, del citato decreto legislativo n. 271 del 1999 che prevedono l'approvazione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione rispettivamente del modello di registro degli infortuni e della scheda di rilevazione statistica degli infortuni;

Ritenuta l'opportunità di provvedere contestualmente all'approvazione del modello di «Registro degli infortuni» e della «Scheda di rilevazione statistica degli infortuni», nonché di indicare criteri e modalità per la tenuta e la compilazione degli stessi;

Decreta:

Art. 1.

Il registro degli infortuni di cui all'art. 25 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è conforme al modello *A* allegato al presente decreto e riporta in copertina le note esplicative di cui all'allegato *A.2.*

Il registro di cui al comma primo è rilegato e numerato in ogni pagina, tenuto per ordine progressivo di data, di seguito, senza spazi vuoti, senza cancellazioni o abrasioni; eventuali correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.

Il registro degli infortuni è presentato a cura dell'armatore all'Autorità marittima di iscrizione della nave per il visto di conformità, la data di vidimazione e la numerazione delle pagine, ed è conservato per almeno tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, lettera *m)* e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 271 del 1999, il registro è tenuto a bordo della nave a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 3.

La scheda per la rilevazione degli infortuni, di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, è conforme al modello *B*, allegato al presente decreto.

Detto modello sarà utilizzato dall'Autorità marittima per la raccolta delle informazioni sugli infortuni finalizzata alla rilevazione statistica dei dati inerenti gli infortuni a bordo relativi al personale marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2000

Il dirigente generale: D'ANIELLO

Allegato A del D.D. del 30.05.2000

Registro degli infortuni (Art. 25 D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 271)

1	2			3			4	5	6	7	8	9		
N. Ordine	Data infortunio			Data ripresa lavoro			Cognome e nome infortunato	Eta'	Qualifica professionale	Descrizione della causa e circostanze infortunio	Natura e sede della lesione	Consequenze dell'infortunio		
	g.	m.	a.	g.	m.	a.						a - inab. temp.	b - inab. perm.	c - morte
											Riporto			
											A riportare			

ALLEGATO *A.2*
del D.D. del 30 maggio 2000

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DEGLI INFORTUNI

a) Alla colonna 7

La descrizione sommaria dell'infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell'evento, il modo in cui è avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso.

b) Alla colonna 8

La natura e la sede della lesione devono essere annotate, in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico.

c) Alla colonna 9

Le conseguenze dell'infortunio devono essere indicate nelle rispettive sottocolonne corrispondenti alle conseguenze di infortuni previste dalla legge sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, e precisamente:

1) *inabilità temporanea:* quando l'infortunio comporta un'assenza superiore a tre giorni, oltre quello dell'evento;

2) *inabilità permanente:* quando l'infortunio diminuisce in tutto o in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

La registrazione delle conseguenze dell'infortunio deve essere effettuata in seguito alla comunicazione degli esiti degli infortuni stessi fatta dall'Istituto assicuratore per i lavoratori assoggettati alla legge assicurativa.

Qualora trattisi di lavoratori non soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, deve registrarsi il contenuto del referto medico rilasciato all'infortunato;

3) *morte.*

ALLEGATO *B*
del D.D. del 30 maggio 2000

Scheda rilevazione infortuni

(Art. 26 D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 271)

Nome nave

Nr. matricola e Comp.

A Tipo nave

1 AS | 2 HSC | 3 Cst | 4 GC | 5 Cont | 6 Pes | 7 Tr | 8 Re | 9 TP | 10 Altro

Armatore

Identità dell'infortunato

Cognome | Nome | Anno di nascita | Nazionalità

Qualifica a bordo

Sezione

B Data dell'incidente
/ /
Giorno Mese Anno

C Ora dell'incidente
/
Ore Minuti

D Condizioni luce
1 Viva | 2 Oscurità | 3 Penombra | 4 Artificiale

E Durata abituale dell' uscita in mare
1 Da 0 a meno 2 giorni
2 Da 2 a meno 9 giorni
3 Da 9 a meno 22 giorni
4 Da 22 giorni e più

F Posizione della nave al momento dell'incidente
1 In banchina / Ancoraggio
2 In navigazione
3 Operazioni carico/scarico

G Tempo di permanenza al lavoro dell'infortunato al momento dell'incidente-In servizio
1 da meno di 2 ore consecutive
2 2 a 4 ore consecutive
3 4 a 7 ore consecutive
4 7 ore e più consecutive

N.B.: Un riposo inferiore alle 4 ore non è cosiderato interruzione

H Condizioni metereologiche

Forza del vento * *Ha*: 0-3 (1) | 4-6 (2) | 7-9 (3) | > 9 (4)

Mare - Forza ** *Hb*: 0-3 (1) | 4-6 (2) | 7-9 (3)

Hc: 1 Foschia / Nebbia / Brinata | 2 Neve / Ghiaccio

* Beaufort ** Codice stato del mare

I Luogo dell'incidente
1 Castello di prua
2 Ponte principale
3 Ponte imbarcazioni
4 Ponte comando
5 Altro ponte
6 Verricello principale
7 Verricelli secondari
8 Plancia
9 Stiva
10 Locali macchine
11 Cucina / Refettorio / Dispensa
12 Alloggi
13 Accesso nave
14 Vie di sfuggita
15 Accessi / Vie di circolazione / Scale
16 Locali chiusi
17 Depositi
18 Locali garage
19 Tragitto casa/lavoro
20 Altro ambiente di lavoro (specificare)
____

J Occupazione del lavoratore al momento dell'incidente
1 A terra / Tragitto casa-bordo
2 Imbarco / Sbarco
3 Coperta
4 Locali macchine
5 Manovra verricelli / Mezzi sollevamento
6 Uso attrezzi lavaggio ponte
7 Lavori in officina
8 Manovre di ormeggio/disormeggio
9 Attività di camera / Cucina
10 Impiego attrezzature lavoro
11 A riposo
12 Altro (specificare)
____

K Età dell' infortunato
1 Meno di 18 anni
2 Da 18 a meno di 25 anni
3 Da 25 a meno di 30 anni
4 Da 30 a meno di 35 anni
5 Da 35 a meno di 40 anni
6 Da 40 a meno di 45 anni
7 Da 45 a meno di 50 anni
8 Da 50 a meno di 55 anni
9 Da 55 anni e più

N. scheda |_|_|_|_|_|
A |_|_|
B |_|_|_|_|_|_|_|_|
C |_|_|_|_|_|
D |_|
E |_|
F |_|
G |_|
H |_|_|_|_| (*Ha Hb Hc*)
I |_|_|
J |_|_|
K |_|
L |_|_| |_|_|
M |_|_| |_|_| |_|_| |_|_| |_|_|
N |_|_| |_|_|
O |_|
P |_|

Scheda rilevazione infortuni

(Art. 26 D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 271)

L Natura delle lesioni

1. Contusione / Colpo
2. Lacerazione / Taglio
3. Puntura
4. Distorsione / Storta
5. Frattura
6. Schiacciamento
7. Amputazione
8. Ustione
9. Congelamento
10. Asfissia
11. Annegamento
12. Commozione
13. Diminuzione temperatura del corpo
14. Lesioni da sforzo
15. Corpi estranei
16. Altro (specificare)

____

N Causa dell'incidente

1. Caduta a bordo - per scivolata
2. Caduta a bordo - per ondata
3. Caduta a bordo - altre cause
4. Caduta oltre bordo
5. Fiamma / Esposione
6. Incendio a bordo
7. Prodotti tossici / Gas
8. Vapore / Acqua bollente
9. Elettricità
10. Mezzi di sollevamento / Movimentazione carico
11. Attrezzature locale cucina
12. Attrezzature di ormeggio
13. Attrezzature locali macchine
14. Attrezzature locali officina
15. Rete da pesca / Attrezzi da pesca
16. Spostamento carico
17. Altre cause (specificare)

____

M Zona della lesione

1. Testa
2. Collo
3. Occhi
4. Naso
5. Torace
6. Schiena
7. Addome
8. Natiche
9. Spalla
10. Braccio
11. Gomito
12. Avanbraccio
13. Polso
14. Mano
15. Dita (escluso il pollice)
16. Pollice
17. Anca / Coscia
18. Ginocchio
19. Gamba
20. Caviglia
21. Piede / Dita del piede
22. Lesioni interne
23. Ferite multiple
24. Altro (specificare)

____

O Misure adottate

1. Assistenza con i mezzi di bordo
2. Consultazione medica via radio
3. Assistenza medica in mare
4. Consultazione medica a terra
5. Dirottamento con o senza sbarco
6. Altro (specificare)

____

P Conseguenze

1. Esenzione dal servizio (< 24 ore)
2. Esenzione dal servizio (> 24 ore)
3. Decesso immediato a bordo
4. Decesso dopo .... ore
5. Scomparsa in mare / Annegamento

Annotazioni

Il Comandante o l'Ufficiale delegato

Addì ________________ ____________________

00A8291

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

ATTO DI REGOLAZIONE 9 giugno 2000.

Divieto di partecipazione alla medesima gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile (art. 10, comma 1-*bis,* legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni) e questione della legittimità delle clausole di bandi di gara che estendano tale divieto anche alle ipotesi di collegamento fra imprese, secondo la formulazione della stessa norma codicistica. (Atto di regolazione n. 27/2000).

In una nota pervenuta a questa Autorità, è stato segnalato un fenomeno che, da ricerche compiute, sembrerebbe non essere circoscritto al caso in questione, ma diffuso e in grado di generare non pochi dubbi e perplessità nell'applicazione del dettato normativo di cui all'art. 10, comma 1-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

La norma, frutto di un'introduzione operata dalla legge 18 novembre 1998, n. 415, art. 3, comma 1, così dispone: «Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile».

In particolare, è stato comunicato che nel corso di una procedura di gara, esperita dall'ente con pubblico incanto, sono state riscontrate delle irregolarità.

Nel bando era stata inserita la clausola che richiedeva ai concorrenti di attestare di non trovarsi, con altri partecipanti, in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile e di non avere in comune titolari, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. Entro i termini pervenivano le offerte, in seguito valutate; all'esito delle operazioni di gara si procedeva all'aggiudicazione provvisoria e la commissione si riservava di procedere a verifiche e controlli sui concorrenti rimasti in gara. Dalle indagini svolte dalla stazione appaltante emergevano elementi tali da far ritenere che, tra alcuni dei partecipanti, poteva essersi concretizzata una situazione atta ad alterare i risultati della procedura che, pertanto, veniva sospesa e gli atti relativi inoltrati all'Autorità.

Il consiglio dell'Autorità ha ritenuto che fosse opportuno procedere ad un confronto di opinioni sulle tematiche prospettate e, pertanto, ha predisposto un documento di base che offrisse i primi elementi di riflessione e successivamente ha convocato i soggetti interessati ad un'audizione che si è tenuta, in data 7 marzo 2000, presso l'Autorità stessa.

Le problematiche emergenti dalla situazione appena rappresentata sono numerose e, comunque non possono prescindere da una corretta interpretazione del disposto di cui al comma 1-*bis* dell'art. 10 della legge n. 109/1994.

1) Il legislatore ha operato nel dettato normativo un espresso richiamo all'art. 2359 del codice civile ed in particolare alle situazioni di controllo da quest'ultimo disciplinate.

La norma, nella attuale formulazione, definisce la nozione di controllo e collegamento in funzione del concetto di influenza dominante per le ipotesi di controllo e influenza notevole per le ipotesi di collegamento.

Essa, al comma 1 stabilisce che si considerano società controllate:

I) quelle in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabile nell'assemblea ordinaria;

Questa prima fattispecie si identifica in un controllo interno (azionario) di diritto;

II) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

In tal caso si realizza l'ipotesi di controllo interno (o azionario) di fatto;

III) le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Siamo nell'ipotesi di controllo esterno (o contrattuale).

Nel comma 2 della norma in questione viene precisato che «ai fini dell'applicazione dei numeri I e II del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte: non si computano i voti spettanti per conto terzi». Tale fattispecie configura un controllo cosiddetto indiretto.

Il controllo indiretto, di cui al comma 2 dell'art. 2359 del codice civile è basato sul principio della transitività, per il quale se una società controlla un'altra e questa a sua volta una terza, si deduce che la prima società controlla anche la terza.

Le prime due ipotesi di controllo, come evidenziato dalla lettura della norma, si muovono tutte intorno alla disponibilità dei voti esercitabili in assemblea e dunque sulla capacità di una società di imporre le proprie decisioni ad un'altra e ai soci che ne facciano parte.

La dottrina ha identificato una ulteriore fattispecie che potrebbe ricomprendersi nelle ipotesi disciplinate dall'art. 2359 del codice civile: il controllo congiunto, che si realizza in quei casi in cui due o più società parte-

cipanti congiuntamente governano la società partecipata, ma da sole non sarebbero in grado di raggiungere una posizione di dominio.

Quanto all'ipotesi di controllo esterno o contrattuale di cui al punto III, esso si configura nei casi in cui esiste tra due società un rapporto negoziale con vincolo di esclusiva (es. contratti di franchising) ovvero un rapporto negoziale mediante il quale l'attività della controllata è economicamente subordinata dalle volontà o dalle decisioni della controllante. Si realizza, in tale ultima fattispecie, una oggettiva dipendenza economica sicché la sopravvivenza della controllata è condizionata dalla volontà della controllante.

Il comma 3 dell'articolo in parola delinea la fattispecie del collegamento societario; si considerano società collegate quelle sulle quali un'altra società eserciti un'influenza notevole, che è presunta ogni qualvolta almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo se la società è quotata in borsa, può essere esercitato nell'assemblea ordinaria.

Oltre ai casi in cui il collegamento è presunto, la dottrina civilistica ha configurato numerose ipotesi specifiche di collegamento, connesse a volte alla disponibilità dei voti esercitabili, a volte a particolari clausole statutarie per la nomina di cariche sociali.

Nella definizione del concetto di collegamento societario applicabile allo specifico settore di interesse (appalti pubblici), vengono incontro le numerose elaborazioni della giurisprudenza, che consentono di ricondurre i termini della questione entro dei confini maggiormente definiti.

2) Ricostruita brevemente la nozione di controllo e collegamento si pone in evidenza che il legislatore della legge c.d. Merloni *ter* ha attribuito rilievo, ai fini del divieto di partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, esclusivamente alle situazioni di controllo societario in cui si trovino coinvolte imprese che partecipano ad uno stesso affidamento, mentre le situazioni di collegamento, disciplinate dal comma 3 del richiamato art. 2359 del codice civile, non sono fatte oggetto di richiamo espresso da parte del legislatore nel dettato dell'art. 10, comma 1-*bis*, della legge n. 109/1994.

L'esclusione del collegamento societario, cui consegue il divieto di partecipazione alla gara, deve considerarsi frutto di una precisa scelta operata dal legislatore, specie in considerazione del fatto che, in altre disposizioni oggetto di modifiche da parte della medesima legge, le fattispecie del controllo e collegamento sono entrambe richiamate.

Ci si riferisce, in particolare, all'art. 18 della legge n. 55/1990, nel testo modificato dalla legge n. 415/1998, laddove, al comma 9, si richiede all'impresa che si avvale del subappalto o cottimo di allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo; anche nel comma 9 dell'art. 17 della legge n. 109/1994, viene fatto un richiamo espresso alle situazioni di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile. La norma testualmente recita: «Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici ... *omissis* ... per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici ... *omissis* ... non può partecipare un soggetto controllante, controllato o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile». Anche nell'art. 2, comma 4, della legge n. 109/1994 laddove si prevede che i concessionari appaltino a terzi i lavori non realizzati direttamente, è disposto che per imprese terze si intendono, oltre che le controllate, anche imprese collegate; sempre la norma in commento rinvia all'art. 2359 del codice civile per la definizione delle situazioni di controllo e collegamento.

L'elencazione appena prospettata è esemplificativa di come il legislatore abbia, talvolta, valutato con sfavore le situazioni di collegamento tanto da ritenere che, ove ricorrano, costituiscano motivo ostativo per la partecipazionere agli affidamenti.

3) Atteso che, nella norma in oggetto la situazione di collegamento non è stata considerata dal legislatore, il primo aspetto da affrontare è relativo all'introduzione nei bandi di gara, della clausola che vieta la partecipazione ad imprese tra loro collegate.

L'introduzione di detta clausola sembrerebbe essere ricorrente anche successivamente all'introduzione del comma 1-*bis* dell'art. 10 operata dalla legge n. 415/1998.

Tale questione problematica è la prima da risolvere affinché le stazioni appaltanti possano adottare un comportamento conforme al dettato normativo, il più possibile omogeneo e soprattutto che riduca il ricorso al contenzioso.

L'individuazione di una soluzione non può, comunque, prescindere da una breve disamina delle elaborazioni della giurisprudenza che hanno contribuito alla determinazione delle fattispecie di collegamento che la norma di cui all'art. 2359 del codice civile, comma 3, non ha definito nominativamente o che hanno, invece, escluso che situazioni di controllo o collegamento possano generare fenomeni contrari o lesivi della libertà di concorrenza e della *par condicio* tra partecipanti.

Recita testualmente l'articolo: «Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.».

Risulta, dunque, che mentre le situazioni che possono dare origine ad ipotesi di controllo societario sono più facilmente individuabili, quelle relative al collegamento, che non sia presunto, devono ricondursi al concetto di influenza notevole, complesso da circoscrivere.

Appare opportuno, in via preliminare, segnalare l'orientamento della giurisprudenza più recente che tiene conto dell'introduzione, del comma 1-*bis*, dell'art. 10 nella legge n. 109/1994. Il Consiglio di Stato, nella recente pronuncia della Sezione IV, 12 gennaio 1999, n. 16, ha ritenuto che un'ipotesi di collegamento societario, individuata concretamente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, non sia di per sé idonea a concretizzare quegli effetti distorsivi e pertanto atti ad inficiare il buon esito della procedura di gara. Ciò in quanto, in presenza di un gruppo, le società che di esso fanno parte mantengono la piena indipendenza ed autonomia sul piano giuridico. Il gruppo non implica il formarsi di una soggettività distinta, soggettività che permane in capo a ciascuna impresa.

Un orientamento della giurisprudenza meno recente ma comunque ancora attuale, pone come condizione a garanzia della *par condicio* e della segretezza delle offerte, che «le offerte dei diversi concorrenti non siano riconducibili ad uno stesso centro decisionale».

In proposito, la giurisprudenza indicata ha identificato due ipotesi in cui, in presenza di uno stato di fatto, desumibile in via documentale, ci si troverà di fronte non già ad una situazione di collegamento o rapporto di dominio, ma ad un legame tale da far ritenere la sussistenza di una base comune tra soggetti che presentano l'offerta.

Le ipotesi sono le seguenti:

a) il caso in cui la determinazione dell'offerta rientri nella competenza di diversi soggetti, tutti dotati del potere di rappresentanza disgiunta di una società, uno dei quali sia anche amministratore o legale rappresentante di altra società concorrente;

b) la seconda ipotesi deriva dalla prima e riguarda il caso di intreccio di organi amministrativi, di rappresentanza e tecnici tale da far sì che il soggetto firmatario dell'offerta condivida detto potere con un altro soggetto legittimato a firmare l'offerta per altra società.

Appare evidente come l'identificazione delle due fattispecie concrete e la conseguente valutazione circa l'opportunità di operare l'esclusione delle offerte presentate da imprese per le quali ricorrano le fattispecie stesse, scaturisca dall'analisi del caso di specie e non dalla verifica della ricorrenza di una specifica ipotesi normativa (controllo e/o collegamento) così come definita dal codice civile.

Una corrente giurisprudenziale largamente condivisa ha ritenuto che anche la ricorrenza di ipotesi di controllo ex art. 2359, comma 2, del codice civile non rappresenta un elemento discriminante sicuro al fine di ritenere le offerte presentate in una pubblica gara dall'ente dominante e dalla società controllata siccome manifestazioni contrattuali riferibili ad un unico centro di interesse. Sostiene sempre il giudice amministrativo che i principi di *par condicio* e segretezza dell'offerta possono ritenersi elusi ogniqualvolta le offerte siano riconducibili ad un medesimo centro decisionale ma non, di per sè, dalla partecipazione alla medesima gara di soggetti tra i quali intercorra un controllo societario, poiché queste ultime si presentano, fino a prova contraria, come centri di interessi distinti.

Nella stessa sentenza si pone in evidenza un altro elemento che riguarda la non censurabilità, in senso astratto, dei vincoli di parentela e della posizione di socio in una delle imprese partecipanti alla gara.

Senza dubbio, l'elaborazione giurisprudenziale maggiormente consolidata ritiene che una situazione è tale da poter influire in maniera anomala sul risultato di una gara, attraverso il condizionamento della media, anche in assenza di ipotesi di controllo e collegamento ex art. 2359 del codice civile; nel caso in cui vi sia un intreccio tra organi amministrativi e di rappresentanza legale tra imprese partecipanti cui possa conseguire, anche astrattamente, la conoscibilità da parte di uno dei soggetti fornito di poteri in più di una società, delle offerte delle ditte stesse, si realizza una situazione atta ad inficiare le trasparenze della procedura.

Se si presentano, dunque, elementi sintomatici che consentono di ricondurre le diverse offerte al medesimo centro decisionale, ragioni evidenti suggeriscono di escludere i partecipanti dalla gara, prescindendo da una puntuale analisi circa il verificarsi delle ipotesi dell'art. 2359 del codice civile.

Conclusioni dell'Autorità:

a) ricordati gli orientamenti della giurisprudenza che, come si è evidenziato, hanno fornito numerose indicazioni sulla identificazione di situazioni che concretizzano fattispecie di collegamento o che, seppur fuori da tali ipotesi, sono comunque atte ad inficiare il buon esito degli affidamenti, deve però aversi riguardo al dettato delle disposizioni contenute nell'art. 10, comma 1-*bis* della legge n. 109/1994 che pone il divieto di partecipazione solo per quelle imprese che si trovino tra loro in situazioni di controllo.

È certamente sostenibile alla luce degli orientamenti giurisprudenziali in materia e della disciplina anche di matrice comunitaria, che il sistema della gara pubblica può funzionare solo nel caso in cui le imprese partecipanti si trovino in posizione di reciproca ed effettiva concorrenza e, dunque, sia scongiurata l'ipotesi che, mediante accordi interni, vengano prodotti effetti distorsivi sulla regolarità dell'affidamento.

Una situazione ingenerante effetti distorsivi sul mercato e, dunque, in grado di arrecare pregiudizio alla libertà di concorrenza e di *par condicio* tra partecipanti, è tale anche se non sconfina in fattispecie di reato (nel caso di turbata libertà degli incanti). Più semplicemente l'associazionismo tra più imprese, in qualsivoglia modo lo si identifichi, da fenomeno di mercato pienamente in accordo con le linee tendenziali di sviluppo dell'imprenditoria privata, può determinare situazioni atte ad alterare il sistema delineato attraverso regole che garantiscono la trasparenza, la tempestività e la correttezza dell'intero settore degli appalti pubblici, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria.

In considerazione, comunque, della disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1-*bis*, citato che assume, nell'ordinamento generale, carattere di norma imperativa in quanto posta a tutela dell'ordine pubblico economico, deve ritenersi che la stessa non possa in alcun modo essere disattesa, né può esserne fatta applicazione in modo estensivo. Ciò soprattutto in virtù della previsione dell'art. 41 della Costituzione che tutela la libertà di iniziativa economica privata.

Pertanto, può concludersi con il ritenere illegittima la clausola dei bandi che contenga il divieto di partecipazione delle imprese collegate in quanto il collegamento come fenomeno di tipo organizzativo, non è astrattamente idoneo ad alterare gli equilibri della procedura;

b) tuttavia ben può ammettersi l'introduzione di una clausola che, seppur con evidente carattere pleonastico, ammonisca i concorrenti sulle conseguenze cui potrebbero andare incontro qualora, a seguito di verifiche compiute caso per caso dalla stazione appaltante, emergessero situazioni oggettive lesive della *par condicio* tra concorrenti e della segretezza delle offerte, può essere lasciata al prudente apprezzamento della stazione appaltante che voglia cautelarsi rispetto a comportamenti pregiudizievoli per il buon esito degli affidamenti;

c) sancita l'illegittimità di una clausola della *lex specialis* di gara che vieti a priori la partecipazione di imprese collegate, si può procedere ad esaminare ulteriori e diverse previsioni che il bando potrebbe contenere, per la salvaguardia delle regole poc'anzi enunciate.

Opportuna potrebbe risultare la previsione nei bandi di una clausola mediante la quale si richieda ai partecipanti di elencare le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazione di controllo, secondo quanto disposto dall'art. 2359 del codice civile, o come controllante o come controllato, ovvero di dichiarare l'inesistenza di tali situazioni, in modo che la stazione appaltante possa verificare, senza aggravio del procedimento, il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1-*bis*, della legge n. 109/1994;

d) l'analisi sistematica, condotta anche attraverso le elaborazioni della giurisprudenza, delle situazioni che devono ritenersi atte ad alterare gli equilibri di gara e, comportare come conseguenza l'esclusione delle imprese che abbiano originato le situazioni stesse, ha fatto emergere degli indici sintomatici in presenza dei quali sarà necessario che le stazioni appaltanti procedano a verifiche puntuali, sospendendo la procedura di aggiudicazione; all'esito delle verifiche la stazione appaltante dovrà decidere quali comportamenti porre in atto, nel rispetto della normativa vigente.

Bisogna, inoltre, valutare il momento in cui sarà opportuno che la stazione appaltante sospenda il procedimento per verificare le situazioni dubbie e che potrebbero aver inficiato il buon esito della gara. La procedura dovrà essere sospesa prima che la commissione di gara abbia aggiudicato, seppur in via provvisoria, i lavori, al fine di non creare in capo all'aggiudicatario una posizione giuridica differenziata e quindi rafforzata rispetto a quella comune a tutti i concorrenti; peraltro, a fronte della acquisita posizione differenziata, potrebbe avere origine una forma di responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione;

e) il tenore letterale della disposizione di cui all'art. 10, comma 1-*bis*, della legge n. 109/1994 fa emergere che il divieto ivi contenuto è da considerarsi relativo esclusivamente al caso di società che si trovino tra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. Pertanto, si ritiene che, stante la clausola del bando prevista come descritto al soprandicato punto *b)*, la stazione appaltante non possa escludere dalla procedura concorsuale se non le imprese per le quali ricorre la specifica condizione vietata dal legislatore.

Roma, 9 giugno 2000

Il presidente: GARRI

00A8297

ATTO DI REGOLAZIONE 9 giugno 2000.

Criteri di designazione dell'organo di collaudo e compenso per la collaudazione di lavori pubblici. (Atto di regolazione n. 28/2000).

In data 23 marzo 2000, si è tenuta presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici una audizione relativa alle problematiche connesse alla nomina dei collaudatori nel caso di lavori ammessi a finanziamento pubblico, con riferimento all'applicazione dell'art. 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Premesso:

con nota del 30 settembre 1999, il Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Matera, nella qualità di amministrazione aggiudicatrice di lavori finanziati dal Ministero del tesoro, segnalava di avere provveduto all'individuazione dei collaudatori, in applicazione del disposto di cui all'art. 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonostante che nell'atto di finanziamento il Ministero se ne fosse, invece, direttamente riservata la nomina.

Questione analoga veniva segnalata dal comune di Cassano Irpino il quale, con nota del 9 marzo 2000, chiedeva l'avviso della Autorità in ordine alla legittimità della nomina da parte del presidente della regione Campania del collaudatore tecnico-amministrativo per lavori da esso appaltati e finanziati dall'ente regione, ed alla ammissibilità del collaudo nel caso in cui la verifica finale poteva essere attuata mediante la sola certificazione di regolare esecuzione.

Considerato:

in base a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la competenza alla gestione delle operazioni di collaudo dei lavori pubblici spetta alle amministrazioni aggiudicatrici, che «nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi».

Consegue evidente l'incompatibilità con l'indicata normativa, di immediata applicazione e vincolante per tutte le nomine da effettuarsi successivamente alla sua entrata in vigore, della previsione contenuta nelle convenzioni di finanziamento cui si è fatto in precedenza riferimento e che riservano, invece, al soggetto finanziatore la facoltà della individuazione dell'organo di collaudo. Oltre che con il dato letterale della norma, come in precedenza definito, la riserva indicata si pone, infatti, in palese contrasto con la stessa finalità del collaudo, che è quella di verificare, nell'ambito del contratto di appalto, cui è estraneo l'ente finanziatore, la regolare esecuzione dei lavori e di determinare il credito finale dall'appaltatore.

Più specificamente, il collaudo ha lo scopo di accertare e certificare che l'opera o il lavoro è stato eseguito a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle sue eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Esso persegue, altresì, la finalità di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore sono state espletate tempestivamente e diligentemente.

Le operazioni di collaudo attengono ancora a tutte le verifiche tecniche previste dalla normativa di settore e concernono, infine, l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, ove siano state iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal regolamento. Il collaudo, poi, va approvato dall'amministrazione committente la quale fa in tal modo proprio l'operato, il giudizio e le conclusioni del collaudatore, esprimendo sostanzialmente la volontà di accettare l'opera e liquidando il credito dell'appaltatore previo accertamento del valore economico di quanto eseguito.

Dal che appare evidente, come già rilevato, che tutte le operazioni di collaudo — ancorché le si considerino esplicazione di attività unilaterale della stazione appaltante cui l'appaltatore appresta o meno la propria adesione — attengono comunque ed esclusivamente all'ambito ed all'esplicazione degli effetti del contratto di appalto tra di essi intercorso, cui, ripetesi, è estranea l'amministrazione che eventualmente ha finanziato i lavori e che ha altri mezzi (nei casi in esame i «monitori» delle opere) a disposizione per controllare la regolarità della spesa disposta. In questa prospettiva, va anche indicata la possibilità di una funzionalizzazione dei dati sulla esecuzione e di quelli finali che affluiscono all'Osservatorio, nelle sue articolazioni regionali e che possono essere utilizzati per un monitoraggio dei lavori da parte degli enti finanziatori.

Ed è proprio in considerazione delle indicate finalità e della precisata natura delle operazioni di collaudo che alle stesse l'amministrazione aggiudicatrice deve provvedere prioritariamente mediante i suoi tecnici (non quindi amministrativi) interni che di essa sono diretta ed immediata espressione. Soltanto in caso di accertata e dichiarata carenza di organico si può, infatti, derogare a tale prescrizione, con la preclusione, tuttavia, in tale seconda ipotesi, della possibilità di rivolgersi a liberi professionisti esterni all'apparato pubblico complessivo.

Nel caso di carenza di organico il regolamento generale prevede, infatti, che i collaudatori siano scelti nell'ambito di elenchi istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome; elenchi in cui possono essere iscritti, su domanda corredata da *curriculum* e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza, i soggetti laureati in ingegneria, architettura e, limitatamente ad un solo componente della commissione, in geologia, scienza agrarie e forestali, anche se dipendenti da pubbliche amministrazioni, che siano abilitati all'esercizio della

professione e siano iscritti da almeno cinque anni nel relativo albo professionale (escluso tale ultimo requisito per i dipendenti).

Per quanto riguarda il compenso, per i collaudatori interni è prevista, poi, la partecipazione al riparto del fondo incentivante dell'1,5%, previsto dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, indicata, mentre per quelli esterni alla struttura dell'amministrazione aggiudicatrice il corrispettivo deve essere determinato sulla base di specifiche tariffe professionali.

Va rilevato, infine, che, in base al disposto di cui al comma 3 dell'art. 28 della legge n. 109/1994, «nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro» non si deve procedere a collaudo, dal momento che «il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione».

Laddove, invece, «per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti il milione di ecu» non vi è obbligo, ma solo facoltà (da esercitare discrezionalmente) del «soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione»; certificato che deve essere «comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori».

Pertanto:

la nomina di collaudatori spetta alle amministrazioni aggiudicatrici. Tale competenza sussiste anche nel caso di lavori finanziati da diversa amministrazione pubblica.

Nel caso di lavori di importo non superiore a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori, invece, di importo superiore a tale soglia, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori.

Roma, 9 giugno 2000

Il presidente: GARRI

00A8298

ATTO DI REGOLAZIONE 9 giugno 2000.

Legislazione nazionale e normativa regionale in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici. (Atto di regolazione n. 29/2000).

Premesso:

con numerose denunce proposte da soggetti operatori nel settore dei lavori pubblici, sono state segnalate a quest'Autorità di vigilanza alcune ipotesi di contrasto tra legislazione regionale e normativa nazionale in materia di individuazione dei requisiti occorrenti per la partecipazione delle imprese alle gare di appalto di lavori pubblici.

In particolare, in un bando di gara della provincia di Bolzano era previsto per le imprese concorrenti l'obbligo di presentare, all'esito della aggiudicazione, «il certificato di collaudo, in caso di opere pubbliche o il certificato di regolare esecuzione a regola d'arte di almeno un lavoro di importo non inferiore al 40% (di quello) a base d'asta, eseguito ed ultimato nel quinquennio precedente alla gara».

La disposizione era conforme al contenuto dell'art. 46 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, il quale indicava, tra i requisiti richiesti per la partecipazione alle gare di appalto relativi a lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, l'iscrizione all'albo nazionale costruttori per la categoria e la classifica prescritta imponendo, altresì, che l'impresa «nel quinquennio precedente alla gara abbia eseguito a regola d'arte almeno un lavoro di importo non inferiore al 40% (di quello) a base d'asta ed ascrivibile alla categoria prevalente, da certificarsi, in caso di opere pubbliche, da certificato di collaudo».

La stessa, tuttavia, non teneva conto del disposto degli articoli 2 e 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e contrastava con l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 502, entrato in vigore prima della pubblicazione del bando, secondo cui l'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della pubblicazione del bando stesso doveva essere comprovato «da certificati di esecuzione dei lavori contenenti la espressa dichiarazione della stazione appaltante che i lavori (medesimi) sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito» e non già dal certificato di collaudo.

Analogamente, in alcuni bandi di gara dei comuni di Licata e di Comiso, e dell'Azienda policlinica dell'Università di Catania non si era tenuto conto delle prescrizioni relative alla qualificazione delle imprese di cui all'indicato decreto-legge n. 502/1999 e al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, verosimilmente nel presupposto della non applicabilità delle stesse alle gare indette nell'ambito della regione Sicilia.

Veniva, infine, acquisita la circolare prot. n. 4761 del 17 marzo 2000 dell'assessorato dei lavori pubblici della regione Sardegna, secondo cui le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, non troverebbero applicazione con riferimento agli appalti relativi a lavori di interesse regionale.

Considerato:

va rilevato che l'art. 1, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni stabilisce che per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle disposizioni della legge stessa costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'art. 117 della Costituzione.

Tra i principi generali contenuti nella legge-quadro indicata, come affermato nella sentenza della Corte costituzionale 23 ottobre 1995, n. 482, è da ritenere ricompreso quello della unicità del sistema di qualificazione dei soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici; sicché, non è consentito alle regioni, anche a statuto speciale ed alle province autonome, prevedere che i bandi di gara relativi a lavori di interesse regionale richiedano requisiti per la qualificazione diversi da quelli stabiliti in generale per tutti gli esecutori di lavori pubblici e come individuati dal decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 502, e successivamente dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. Regolamento, quest'ultimo, recante l'istituzione del nuovo sistema generale di qualificazione delle imprese quale previsto dall'art. 8 della legge quadro n. 109/1994 indicata ed il cui comma 1 dell'art. 1 esplicitamente individua fra i destinatari della nuova normativa le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano.

Né rileva che avverso la normativa indicata sia stata proposta impugnazione alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione, atteso che dal rimedio esperito non può farsi derivare una sospensione dell'efficacia della normativa statale suddetta, allo stato unica normativa applicabile ad ogni tipo di gara, salvo eventuale successivo diverso avviso della Corte costituzionale, anche con riferimento a quanto stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale, nel ripartire le competenze tra lo Stato e le regioni, all'art. 93, comma 1, lettera *f)*, mantiene alla competenza dello Stato le funzioni, tra l'altro, relative «alla regolamentazione e alla vigilanza relativamente al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici».

È da ritenere conseguentemente che:

1) tra i principi generali di cui alla legge-quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni applicabili alle regioni ed alle province autonome, vi è quello della unicità del sistema di qualificazione delle imprese, istituito ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, della stessa indicata legge;

2) la qualificazione delle imprese esecutrici a qualsiasi titolo di lavori pubblici è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, al quale devono conformarsi i bandi di gara ancorché relativi ai lavori pubblici di interesse regionale.

Roma, 9 giugno 2000

Il presidente: GARRI

00A8299

DETERMINAZIONE 14 giugno 2000.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 gennaio 1991, n. 55 - Dimostrazione di lavori eseguiti. (Determinazione n. 31/2000).

L'ANCE - Associazione nazionale costruttori edili, con nota n. 51 C2/V di protocollo in data 3 febbraio 2000 rappresentava l'anomalia riscontrata nel bando di gara per la realizzazione della variante in galleria di Monte Zucco della linea ferroviaria Treviso - Calalzo.

Detta anomalia consisteva nella richiesta, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, che il concorrente avesse eseguito nell'ultimo quinquennio lavori di costruzione di gallerie naturali con una tecnica determinata e con un importo pari a 0,50 volte l'importo a base d'asta se il requisito veniva dimostrato con un solo lavoro, ovvero pari a 0,60 volte lo stesso importo, se dimostrato con due lavori.

Il consiglio dell'Autorità, esaminato nell'adunanza del 29 marzo 2000 l'esposto in oggetto e considerate le delucidazioni fornite dalla S.p.a. Ferrovie dello Stato richiamava alla propria determinazione del 28 dicembre 1999, n. 15, concernente «Previsione nei bandi dei requisiti relativi alla capacità tecnica e finanziaria» secondo cui l'ente appaltante non può prevedere nel bando disposizioni maggiormente onerose rispetto a quelle previste con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55 (cosiddetto decreto sui bandi-tipo), in vigore fino alla introduzione del nuovo sistema di qualificazione delle imprese, nel rispetto del principio generale, affermato dalla giurisprudenza, della omogeneità di comportamento delle stazioni appaltanti in ordine alle condizioni di gara, volte a garantire la più ampia partecipazione alle gare stesse.

Con la indicata previsione del bando, si determinava, invece, una ingiustificata restrizione del mercato, in contrasto con i principi enunciati dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Si chiedevano alla S.p.a. Ferrovie dello Stato gli ulteriori provvedimenti in ordine alla procedura in argomento.

Detta società riscontrava e precisava che lo stato attuale della procedura di gara europea era in fase avanzata, in quanto la scadenza delle offerte era stata fissata per il giorno 10 maggio 2000; che delle sette domande di invito a partecipare alla gara d'appalto, solo sei soggetti nazionali (sia individuali, sia raggruppati in ATI) erano stati ritenuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara.

Nel merito affermavano che, nel bando di gara erano puntualmente rispettate le percentuali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 55/1991 in ordine all'importo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio nella categoria prevalente e che il richiesto requisito tecnico relativo ai 5.400 ml di galleria eseguiti a fronte dei 2.700 ml previsti nel bando, «serve unicamente a definire ed accertare l'esperienza maturata nell'attività di scavo di tipo innovativo .... appena sufficiente a garantire, considerate le caratteristiche geologico-ambientali della zona, adeguata esperienza in riferimento alla particolare natura degli stessi».

*
* *

Va premesso che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti, relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche, all'art. 6, comma 1, lettera *d)*, relativo agli appalti di importo pari o superiore ai cinque milioni di ecu ed inferiore ai trentacinque milioni di ecu, prevede che debba essere dimostrato di avere eseguito nell'ultimo quinquennio, uno o due lavori nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione previste nel bando in misura variabile tra 0,40 e 0,50 volte quello a base d'asta qualora comprovato con un solo lavoro o nella misura variabile tra 0,50 e 0,60 volte l'importo a base d'asta qualora comprovato con due lavori.

Il comma 4 dello stesso art. 6 stabilisce altresì che il requisito concernente l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico è dimostrato mediante dichiarazione dell'interessato circa la proprietà o l'effettiva disponibilità di essi, in relazione alle caratteristiche dei lavori da realizzare. Non è consentito richiedere attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamenti tecnici che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre. Infine il comma 6 prevede che «le amministrazioni committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della capacità economica e finanziaria e capacità tecnica con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo».

In base alle indicate disposizioni può prescindersi dal riferimento operato dall'ANCE che correla criticamente il requisito quantitativo richiesto dei 5.400 ml di galleria (doppio rispetto alla quantità prevista nel bando), con l'importo complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio.

Per quanto riguarda, invece, le referenze tecniche richieste dalle Ferrovie dello Stato le disposizioni del bando si pongono in contrasto con il comma 6 dell'art. 6 sopra citato, secondo cui i requisiti da richiedere ai concorrenti ai fini della partecipazione a gare d'appalto, relativi alla capacità tecnica-economica e finanziaria, non possono assolutamente discostarsi da quelli tassativamente fissati dalla norma di cui trattasi.

Va messo in rilievo che la capacità tecnica dell'imprenditore è provata dalla esecuzione a regola d'arte dei lavori e principalmente dall'importo degli stessi eseguiti nell'ultimo quinquennio senza che abbiano rilievo le caratteristiche e le modalità di esecuzione dei lavori. La richiesta, quindi, del requisito di aver eseguito una quantità di lavori non inferiore ad un certo valore non è basata su alcun elemento significativo, in quanto nulla cambia in relazione alle modalità di esecuzione dell'opera, se un tratto di galleria si estende oltre una certa lunghezza, trattandosi di categorie di lavoro analoghe e ripetitive di quelle precedentemente eseguite.

Inoltre, costituisce ulteriore e non previsto requisito, quello concernente la disponibilità dell'attrezzatura e dei mezzi d'opera necessari per l' esecuzione dei lavori, nella fattispecie la disponibilità della macchina per l'esecuzione dello scavo meccanizzato, richiamata specificatamente nel bando. Ciò in quanto la scelta delle modalità di esecuzione non è fatto che assume rilievo in sede di gara e richiederlo può avere effetti negativi sul principio comunitario della concorrenza e dell'accesso agli appalti.

Ai fini della tutela sostanziale degli interessi dell'amministrazione possono soccorrere prescrizioni progettuali di capitolato speciale che impongano all'aggiudicatario le necessarie, particolari modalità di esecuzioni, ivi compreso l'uso di apparecchiature speciali.

Roma, 14 giugno 2000

Il presidente: GARRI

00A8300

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 21 giugno 2000, ha attribuito — ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 — il seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'onorevole Massimo Cacciari, al sig. Emilio Caveri, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «I Democratici».

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 21 giugno 2000, ha attribuito — ai sensi dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 — il seggio rimasto vacante a seguito dell'elezione a presidente della giunta regionale Puglia dell'onorevole Raffaele Fitto, del verificarsi della causa di incompatibilità prevista dall'art. 6 della citata legge e dell'opzione per la carica di presidente della giunta regionale di detto onorevole Raffaele Fitto, al sig. Generoso Andria, primo dei non eletti nella stessa circoscrizione e nella stessa lista «Forza Italia».

00A8302 - 00A8301

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Revoca dell'incarico di console onorario

In data 12 giugno 2000, è stato revocato l'incarico di console onorario della Repubblica Islamica delle isole Comore a Casale Monferrato al signor Alfonso Borrello.

00A8303

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale dell'associazione «Società Antroposofica in Italia», in Milano

Con decreto ministeriale del 7 giugno 2000, l'associazione «Società Antroposofica in Italia», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 31 marzo 1995, numero di repertorio 113717/13044, a rogito del dott. Riccardo Todeschini, notaio in Milano.

00A8306

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Fusione per incorporazione, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dell'impresa Nordstern Allgemeine Versicherung AG nell'impresa AXA Colonia Versicherung AG ai sensi dell'art. 88 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e dell'art. 3.1.6. del protocollo d'intesa tra autorità di vigilanza degli Stati membri della Comunità europea per l'applicazione delle terze direttive.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazione private e di interesse collettivo, dà notizia che l'autorità di vigilanza delle assicurazioni tedesca ha approvato la fusione per incorporazione, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, dell'impresa Nordstern Allgemeine Versicherung AG con sede sociale in Colonia, Gereonstrasse 43-65, nell'impresa AXA Colonia Versicherung AG con sede sociale in Colonia, Colonia Alee 10-20.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

00A8304

Modificazioni allo statuto della Centrovita assicurazioni S.p.a., in Firenze

Con provvedimento n. 01548 del 7 giugno 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Centrovita assicurazioni S.p.a. con le modifiche deliberate in data 28 aprile 2000, dell'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 5 — (Nuovo ammontare del capitale sociale pari a L. 28.000.000.000 in luogo del precedente importo di L. 23.000.000.000, a seguito della destinazione del fondo di organizzazione a capitale sociale per L. 5.000.000.000; conseguente aumento del capitale relativo alla gestione vita da L. 18.000.000.000 a L. 23.000.000.000);

art. 15 — (Introduzione della figura del vice presidente chiamato a sostituire il presidente in caso di assenza, impedimento ed impossibilità);

art. 18 — (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, in particolare sulle operazione di potenziale conflitto di interri);

art. 20 — (Possibilità di tenere riunioni in tele e video conferenza);

art. 23 — (Nuova disciplina in materia di collegio sindacale: durata in carica, cause di ineleggibilità, decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per dei membri del collegio e nomina del presidente).

00A8305

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 recante: «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 2000).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 7, prima colonna, dove è scritto: «Il Ministro per la funzione pubblica *Bassanini*», leggasi: «Il Ministro per la funzione pubblica *Piazza*».

00A8311

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651146/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 508.000**
- semestrale ... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... **L. 416.000**
- semestrale ... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... **L. 115.500**
- semestrale ... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 107.000**
- semestrale ... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 273.000**
- semestrale ... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 106.000**
- semestrale ... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... **L. 267.000**
- semestrale ... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... **L. 1.097.000**
- semestrale ... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... **L. 982.000**
- semestrale ... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035